

Contratto tipo con i Soggetti Obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti diversi dal biometano

Nel seguito sono riportate le clausole che, in sede di Dichiarazione di adesione, il Soggetto Obbligato dovrà accettare al fine del pagamento ai Produttori degli incentivi relativi ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018.

Il contratto per il pagamento dei suddetti incentivi (nel seguito, anche Contratto) è formato inderogabilmente dalle condizioni contrattuali sotto riportate e dalla Dichiarazione di adesione con la quale il Soggetto Obbligato Aderente dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni contrattuali comprendenti la parte generale, i profili economici, gli obblighi delle parti, i profili contrattuali generali e l'informativa sulla privacy.

CONTRATTO PER LA CESSIONE E IL PAGAMENTO DEI CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO RELATIVI AI BIOCARBURANTI AVANZATI DIVERSI DAL BIOMETANO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.M. 2 MARZO 2018

Con il presente Contratto

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, partita IVA e codice fiscale 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale p.t.,

e

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, Comune di *[inserire Comune di residenza]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, titolare di *[inserire il nome della ditta]*, con sede in *[inserire l'indirizzo della sede della ditta]*, Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della ditta]*, *[provincia]*, (di seguito "Soggetto Obbligato Aderente")

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in *[inserire l'indirizzo della sede della società]*, Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della società]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, rappresentata da *[inserire nome e cognome del rappresentante legale]*, nato a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, (di seguito "Soggetto Obbligato Aderente")

[Se persona giuridica estera]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in *[inserire Paese, Città, indirizzo della sede]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, rappresentata da *[inserire nome e cognome del rappresentante legale]*, nato a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, (di seguito "Soggetto Obbligato Aderente")

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la “Parte” o le “Parti”,

1 PARTE GENERALE

Premesse

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001, all’art. 39, stabilisce che gli obiettivi di conseguire entro il 2030 una quota di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo sono raggiunti tramite il ricorso a un sistema di Certificati di Immissione in Consumo (di seguito, CIC) nel rispetto di obblighi annuali, nonché secondo le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione disciplinati con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto;
- il D.M. 2 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2018 (di seguito, Decreto), stabilisce le modalità di incentivazione del biometano prevedendo come unica destinazione l’immissione in consumo per i trasporti e introduce l’incentivazione degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, MASE) del 16 marzo 2023, n.107 e ss.mm.ii., aggiorna, dall’anno di immissione in consumo 2023, le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell’obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
- il citato decreto del MASE n. 107/2023, all’articolo 6, comma 4, stabilisce che l’immissione in consumo di biocarburante avanzato prodotto da impianti ammessi al meccanismo previsto dal D.M. 2 marzo 2018 dà diritto al riconoscimento dei CIC ai soli produttori, secondo le modalità previste dall’articolo 7 del medesimo decreto del 2018. Il numero dei CIC rilasciato è differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed è calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale;
- il Soggetto Obbligato è definito in accordo a quanto previsto all’articolo 2, comma 1, del decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 e ss.mm.ii.;
- il Soggetto Obbligato Aderente è colui che, in qualità di Soggetto Obbligato, ha comunicato la propria volontà di aderire al meccanismo previsto dall’art. 7 del Decreto con riferimento ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano, pertanto è tenuto a stipulare il contratto (di seguito, Contratto) ai fini dell’adempiimento di una quota d’obbligo in accordo a quanto definito nel decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 e ss.mm.ii.;
- il Decreto, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. a), addebita ai Soggetti Obbligati gli oneri di ritiro dei CIC in proporzione e nel limite delle rispettive quote d’obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi Soggetti Obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative;
- ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto, il riconoscimento del valore dei CIC di cui al comma 1 del medesimo articolo 7, è effettuato dal GSE a valle della vendita ad un soggetto obbligato del biocarburante avanzato diverso dal biometano e dopo che lo stesso soggetto obbligato abbia trasmesso al GSE tutte le informazioni attestanti l’effettiva immissione in consumo sul territorio nazionale di tali biocarburanti;

il GSE stipula con i Soggetti Obbligati Aderenti contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto avvenga, a cura del GSE, successivamente all’incasso dei corrispettivi dei relativi certificati;

- ai fini del Contratto per “Produttore” si intende il produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che ha ottenuto la qualifica dal GSE per il proprio impianto di produzione;
- anche al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Obbligati Aderenti in relazione all’attuazione del meccanismo previsto dall’art. 7 del Decreto, il GSE ha pubblicato, curandone l’aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le “Procedure applicative - D.M. 02 marzo 2018” (di seguito, Procedure);

- per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto, oltre all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- trovano applicazione altresì eventuali disposizioni imposte dal quadro normativo-regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano alle clausole contenute nel Contratto;
- le premesse e la Dichiarazione di adesione costituiscono parte integrante del Contratto;
- il Soggetto Obbligato Aderente è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 1: Oggetto del Contratto

- 1) L'adesione al Contratto e il rispetto degli obblighi da esso derivanti garantiscono, al Soggetto Obbligato Aderente, l'assolvimento di una quota di obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti determinata in accordo a quanto previsto dal decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 e ss.mm.ii. (nel seguito, anche quota d'obbligo).
- 2) Il Soggetto Obbligato Aderente dovrà versare al GSE il controvalore dei CIC necessari all'assolvimento della propria quota d'obbligo secondo le modalità e tempistiche definite nelle Procedure.

Articolo 2: Decorrenza e durata del Contratto

- 1) Il Contratto decorre dalla comunicazione al Soggetto Obbligato Aderente, da parte del GSE, dell'attivazione del Contratto tramite trasmissione della copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante. L'inoltro della copia del Contratto da parte del GSE avviene successivamente alla ricezione della Dichiarazione di adesione da parte del Soggetto Obbligato, secondo le modalità stabilite nelle Procedure. Il contratto dura sino al 31 dicembre 2032 ovvero sino al termine dell'undicesimo anno solare successivo alla data di entrata in esercizio dell'ultimo impianto ammesso agli incentivi ai sensi del Decreto. Il periodo di calcolo rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligo del Soggetto Obbligato Aderente, come meglio specificato nelle Procedure, decorre dalla data indicata nella Dichiarazione di adesione.

2 PROFILI ECONOMICI

Articolo 3: Cessione dei Certificati di Immissione in Consumo e assolvimento della quota d'obbligo

- 1) Il GSE cede i CIC al Soggetto Obbligato Aderente secondo le modalità e le tempistiche definite dal GSE nelle proprie Procedure, sulla base della quota d'obbligo annuale relativa ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano in proporzione e nei limiti della quota d'obbligo del Soggetto Obbligato Aderente come stabilita dalla normativa citata in Premessa.
Il Soggetto Obbligato Aderente è consapevole che a seguito della cessione non avverrà alcun trasferimento materiale dei CIC, che, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, sono annullati dal GSE ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

In ossequio a quanto previsto dal Decreto, la quota d'obbligo è considerata assolta subordinatamente alla stipula del Contratto e al rispetto dei relativi obblighi secondo le modalità e le tempistiche definite dal GSE nelle Procedure.

Articolo 4: Pagamenti e Fatturazione

- 1) Il GSE fatturerà al Soggetto Obbligato Aderente il controvalore dei CIC necessari all'assolvimento della propria quota d'obbligo, al prezzo stabilito dal Decreto o quello applicabile ai sensi della normativa di volta in volta in vigore.
- 2) La fatturazione sarà effettuata sulla quota d'obbligo relativa agli anni precedenti, tenendo conto anche della stima della producibilità di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, salvo conguaglio a seguito della determinazione della quota d'obbligo effettiva e del numero di CIC effettivamente ritirati.
La regolazione degli importi fatturati, e dei successivi conguagli, sarà effettuata sulla base delle tempistiche e delle modalità definite nelle Procedure pubblicate dal GSE.
Il conguaglio potrà avvenire anche successivamente alla data di scadenza del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di rettifiche delle misure dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano prodotti, della quantità massima annua incentivabile o del ricalcolo della quota d'obbligo del Soggetto Obbligato Aderente.
Qualora in sede di conguaglio gli importi fatturati e trattenuti dal GSE risultassero superiori al valore dei CIC effettivamente ritirati, l'eccedenza verrà compensata sulle quote fatturate nell'anno successivo, al netto di eventuali proventi finanziari che non saranno esigibili da parte del Soggetto Obbligato Aderente.
- 3) Qualora dal calcolo della posizione finanziaria netta di cui all'art. 4), comma 2, del Contratto il GSE dovesse risultare parte creditrice, il Soggetto Obbligato Aderente sarà tenuto a pagare al GSE il saldo mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal GSE.
Qualora dal calcolo della posizione finanziaria netta di cui all'art. 4), comma 2, il Soggetto Obbligato Aderente dovesse risultare parte creditrice, il relativo importo dovuto dal GSE sarà detratto dai successivi oneri che matureranno in capo al Soggetto Obbligato Aderente per un massimo di 12 (dodici) mesi, fermo restando che ove, scaduto tale periodo, il Soggetto Obbligato Aderente non avrà maturato obblighi nei confronti del GSE per gli importi trattenuti, il GSE sarà tenuto a corrispondere al Soggetto Obbligato Aderente l'importo ancora trattenuto mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Obbligato Aderente stesso.
Il GSE si riserva comunque la facoltà di trattenere dal pagamento delle somme dovute al Soggetto Obbligato Aderente eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso a diverso titolo e la facoltà di non effettuare la compensazione degli importi e di chiederne il pagamento.
- 4) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4), comma 3, il pagamento degli importi fatturati avverrà secondo le tempistiche indicate nelle Procedure.

3 OBBLIGHI

Articolo 5: Responsabilità e obblighi del GSE

- 1) Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua ritirabile di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espressa in CIC, che viene aggiornata all'inizio dell'anno successivo, allorché il GSE procede ad effettuare gli eventuali conguagli.

Il GSE, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 e ss.mm.ii. rubricato "Monitoraggio", pubblica con cadenza annuale:

- un bollettino contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con evidenza di tutti i dati indicati all'articolo 8;
- un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali paesi europei per i biocarburanti, che raffronti anche i relativi prezzi, e uno studio che confronti i sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti riconosciuti dalla Commissione Europea;
- un rapporto annuale sulle materie prime utilizzate per la produzione dei biocarburanti.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Soggetto Obbligato Aderente;
 - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte del Soggetto Obbligato Aderente, delle coordinate bancarie;
 - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni di assetti societari;
 - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale e dei codici identificativi;
 - ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano prodotti e in generale a qualsiasi dato utilizzato dal GSE al fine del calcolo della quota d'obbligo del Soggetto Obbligato Aderente e degli importi dovuti ai sensi del Contratto;
 - per la ritardata quantificazione e cessione dei CIC.
- 2) Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave.

Articolo 6: Obblighi del Soggetto Obbligato Aderente

- 1) Il Soggetto Obbligato Aderente è tenuto a registrarsi sul Portale e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione degli adempimenti derivanti dal Contratto. Le credenziali di accesso al Portale per la gestione del Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. Il Soggetto Obbligato Aderente, che si impegna anche per conto dei singoli utenti dell'applicazione, è tenuto a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.
- Il Soggetto Obbligato Aderente è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Soggetto Obbligato Aderente.
- Il Soggetto Obbligato Aderente è tenuto a:
- a. trasmettere l'autodichiarazione prevista dal decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 e ss.mm.ii. relativa ai prodotti immessi in consumo nell'anno precedente a quello della dichiarazione; il Soggetto Obbligato Aderente garantisce che i dati comunicati sono accurati e veritieri;
 - b. comunicare al GSE l'eventuale avvenuta sottoscrizione e risoluzione di ciascun contratto con i Produttori di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto;
 - c. trasmettere al GSE tutte le informazioni attestanti l'effettiva immissione in consumo nei trasporti, sul territorio nazionale, dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano eventualmente acquistati dai Produttori ai sensi dei contratti di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle Procedure del GSE;
 - d. provvedere a pagare nei tempi e con le modalità stabiliti dal GSE nelle Procedure, le fatture emesse dal GSE;
 - e. comunicare tempestivamente al GSE, nei tempi e con le modalità previste nelle Procedure, la previsione di non immettere in consumo benzina e/o gasolio per un determinato anno, in quanto per quell'anno egli non è soggetto all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati, ai sensi del decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 e ss.mm.ii;
 - f. comunicare tempestivamente al GSE, nei tempi e con le modalità previste nelle Procedure, l'immissione in consumo di benzina e/o gasolio qualora precedentemente comunicata la previsione di non immissione dei carburanti citati;
 - g. provvedere al pagamento degli eventuali importi derivanti dalle rettifiche effettuate dal GSE a congruaggio sul numero dei CIC associati all'incentivazione di cui all'art. 7 del Decreto.

Articolo 7: Verifiche, Controlli e Sopralluoghi

- 1) Il GSE, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del MASE del 16 marzo 2023 e ss.mm.ii., può effettuare attività di verifica in merito:
 - a) al rispetto dei singoli obblighi disciplinati dal medesimo decreto, sulla base delle autocertificazioni di cui all'articolo 4, comma 1, e dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato dal 1° al 30 novembre, annullando i relativi CIC che concorrono alla copertura degli stessi;
 - b) alla veridicità e completezza delle informazioni riportate nelle comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, anche al fine di verificare la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento dei CIC.
- 2) L'esito della verifica di cui al precedente comma 1 è comunicato agli interessati attraverso il portale informatico BIOCAR del GSE e trasmesso, con apposita relazione, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato biocarburanti.
- 3) L'eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del MASE del 16 marzo 2023 e ss.mm.ii., e le verifiche di cui al presente articolo, può comportare la compensazione, da parte del GSE, dei certificati sia in fase di emissione che in fase di gestione degli stessi.
- 4) In caso di inadempimento degli obblighi di immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF immessi in consumo a decorrere dal 2023, si applicano le sanzioni indicate nell'articolo 7 del decreto del MASE del 16 marzo 2023 e ss.mm.ii..

4 PROFILI CONTRATTUALI

Articolo 8: Cessione e retrocessione dei crediti e dei CIC

- 1) I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno.
- 2) È fatto assoluto divieto al Soggetto Obbligato Aderente di cedere il diritto al riconoscimento dei CIC ceduti dal GSE.

Articolo 9: Recupero degli importi indebitamente percepiti

- 1) Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Soggetto Obbligato Aderente in relazione al Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Articolo 10: Ritardato pagamento

- 1) Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa.
La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: "Il Sole 24 Ore"). In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 11: Risoluzione del Contratto

- 1) Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dalla legge e dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva il diritto di sospendere le proprie prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c. e/o di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di:
 - a) omesso, parziale, o ritardato pagamento da parte del Soggetto Obligato Aderente degli importi fatturati dal GSE, decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pagamento;
 - b) in caso di mancata trasmissione ovvero grave o reiterata inesattezza o falsità dei dati comunicati nell'autodichiarazione relativa ai carburanti e biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente ai sensi del decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107.

Articolo 12: Sospensione del Contratto

- 1) Fatto salvo quanto previsto all'Art. 11), il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'Art. 6) "*Obblighi del Soggetto Obligato Aderente*".

Articolo 13: Recesso dal Contratto

- 1) Il Soggetto Obligato Aderente ha la facoltà di recedere dal Contratto previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo Art. 15 "*Comunicazioni*" nonché nelle Procedure. La richiesta di disdetta, laddove pervenga al GSE entro il giorno 15 del mese di dicembre, avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di invio della richiesta di disdetta stessa.

Articolo 14: Accordi modificativi

- 1) Salvo quanto previsto in Premessa e i riferimenti nel Contratto alle Procedure, che potranno essere modificate ed aggiornate in qualsiasi momento dal GSE eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto tra le Parti. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento.

Articolo 15: Comunicazioni

- 1) Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle Procedure.

Articolo 16: Perfezionamento ed Efficacia del Contratto

- 1) Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Soggetto Obligato Aderente, da parte del GSE, dell'attivazione del Contratto.

Articolo 17: Foro competente

- 1) Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 18: Trattamento dei dati personali

- 1) Si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona del Rappresentante Legale pro-tempore, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, contattabile ai seguenti indirizzi PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it. Si informa altresì che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al DM 2 marzo 2018 e degli annessi a dempimenti, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra; essi costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempiimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. I dati potranno, se del caso, essere comunicati a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Tema, Distributori...). Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel DM 2 marzo 2018.

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati/operatori (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto richiedente), nonché dai dati tecnici degli impianti o degli interventi. I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

Vengono riconosciuti i diritti di tutela di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, fatto salvo il bilanciamento degli interessi operato dal GSE in ogni singolo caso.